



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE  
IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data  
10.2.2020 n.25

## INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria
- Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente
- Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze/segnalazioni
- Art. 5 - Revoca o decadenza da autorizzazioni, licenze e concessioni già in essere
- Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento)
- Art. 7 - Norma di rinvio
- Art. 8 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**(Finalità e ambito di applicazione del Regolamento)**

Scopo del Regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto che effettua servizi di gestione o il concessionario coopereranno con il Settore Tributi del Comune e gli altri Settori interessati per dare attuazione al Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

**Art. 2**  
**(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento, vi è irregolarità tributaria allorché il soggetto istante abbia un debito definitivamente accertato, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 1.000,00 e risultante da recidiva di almeno due annualità.

**Art. 3**  
**(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente che rileva

l'inadempienza notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 60 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di massimo di 180 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 180 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento delle Entrate Comunali o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, tramite saldo del dovuto ovvero sottoscrizione di un piano di rateizzazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del Regolamento, come disposto dai successivi artt. 4 e 5.

#### **Art. 4**

#### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze/segnalazioni)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché all'atto della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere al Settore Tributi dell'Ente l'effettuazione della verifica di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante/segnalante si intende, a seconda dei casi, o la persona fisica esercente l'attività, che agisce quindi in proprio, o la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza/segnalazione presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante/il segnalante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Settore Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio precedente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante, a pena di decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta.

#### **Art. 5**

**(Revoca o decadenza da autorizzazioni, licenze e concessioni già in essere)**

Qualora gli uffici comunali competenti rilevino, in carico a soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive la condizione di irregolarità tributaria, gli stessi provvederanno ad inviare la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, con le modalità e termini previsti all'art. 3 secondo periodo del Regolamento. In caso di mancato rispetto dei termini e degli adempimenti, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi non assolti, di cui all'articolo 1, provvederà al monitoraggio delle posizioni segnalate, dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio segnalante.

Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante; il mancato rispetto di più di una scadenza del piano di rateizzazione dà luogo alla decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta.

#### **Art. 6**

**(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del Regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del Regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali gestori e concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

#### **Art. 7**

**(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla legge ed ai regolamenti vigenti nell'Ente.

#### **Art. 8**

**(Entrata in vigore)**

Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le previsioni contenute hanno effetto per tutti i procedimenti, presenti e futuri, avviati o aperti alla data di entrata in vigore; le previsioni di cui all'art. 5 entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2021, con lo scopo di favorire la conciliazione e la rateizzazione di irregolarità tributarie incolpevoli.